



## STATUTO

### **Associazione Internazionale Children and Family Coaching Onlus**

Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale

#### **Articolo 1**

##### Denominazione - Sede - Durata – Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma Via Giuseppe Palumbo n. 12, l'Associazione Internazionale denominata "Children and Family Coaching" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - (di seguito detta "Associazione")

2. L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nel presente Statuto, il patrimonio sarà devoluto come sopra.

#### **Articolo 2**

##### Attività e Scopi

1. L'Associazione si propone di aiutare, con ogni mezzo ed in ogni forma, le persone in genere e in particolare bambini, ragazzi, genitori e contesti familiari, insegnanti ed educatori, svolgendo l'attività di ideazione, progettazione, ricerca, realizzazione e promozione di collaborazioni internazionali ed eventi e corsi nazionali, in speciale modo formativi, pubblicazioni editoriali, finalizzati al fare emergere le potenzialità dell'individuo, in ambito familiare, scolastico, sportivo e nella società civile in genere, e alla raccolta di risorse da destinare alla beneficenza ed al finanziamento di progetti mirati nei seguenti settori:

- a. assistenza sociale, socio-culturale e istituzionale;
- b. beneficenza;
- c. istruzione e formazione;
- d. tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'istruzione, della comunicazione, dei diritti dei giovani e dei minori;
- e. tutela, valorizzazione, formazione e assistenza in ambito familiare, scolastico ed educativo in genere;
- f. assistenza psicologica e pedagogica;
- g. cooperazione nazionale ed internazionale in favore dei giovani e dei loro diritti.

2. Nello svolgimento dell'attività l'Associazione in particolare ideerà, progetterà, organizzerà la realizzazione e promuoverà eventi, principalmente per la loro fruizione formativa (gli "Eventi"), in occasione dei quali verrà sensibilizzata l'opinione dei genitori, degli insegnanti, degli educatori e dei giovani e di ogni altra figura in relazione ai temi di cui al precedente comma, e verranno raccolti fondi da destinare al finanziamento di progetti



specifici (i "Progetti"); l'Associazione provvederà direttamente a realizzare i Progetti, finanziando i Progetti promossi all'interno degli Eventi, attingendo a tal fine alle somme raccolte presso il pubblico o presso donatori di volta in volta individuati. Per ogni Evento potranno essere finanziati anche più Progetti. L'Associazione adotterà tutte le misure più opportune al fine di garantire trasparenza, efficacia e buon uso delle risorse raccolte in modo da evitare confusione tra le somme raccolte attraverso le donazioni e le risorse dell'Associazione derivanti da contributi degli associati.

3. L'Associazione ha lo scopo di diffondere nel mondo accademico, della cultura del sociale, nel mondo familiare, didattico e delle istituzioni, sia in Italia che all'Estero, le tematiche inerenti la crescita, il miglioramento, lo sviluppo, la comunicazione dell'individuo e dei contesti dei quali fa parte.

4. L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare potrà:

- intraprendere qualsiasi operazione in Italia e all'Estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tal fine;
- promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- reperire e ottenere finanziamenti e sponsorizzazioni per la promozione di attività culturali e di ricerca, all'uopo promuovendo attività divulgative, didattiche e promozionali, anche mediante pubblicazioni, riproduzioni, materiali illustrativi e similari, anche attraverso strumenti multimediali;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole o educativa avente i suoi stessi scopi;
- negoziare, concludere o dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, esclusi i quotidiani, trasmissioni, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, la commercializzazione di pubblicazioni, studi e ricerche, anche tramite strumenti audiovisivi, supporti e canali multimediali esistenti e di invenzione futura e attraverso la televisione, i giornali, con esclusione dei quotidiani, la radio e altri strumenti di diffusione di massa;
- svolgere attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, professionisti, socio-sanitari, istituzionali, genitori, educatori, bambini e ragazzi, direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, manifestazioni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo.

5. Ai fini del perseguimento delle attività istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrate alle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

6. L'Associazione potrà, inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e di garanzia, utili per il conseguimento delle sue finalità, purché non vietate dalle vigenti leggi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente per non perdere la qualifica di ente non commerciale. Qualora dalle suddette attività l'Associazione conseguisse degli utili o raccogliesse dei fondi, essi saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di fini istituzionali.

7. I fondi raccolti dall'Associazione in occasione di ogni Evento potranno essere destinati solo al finanziamento di Progetti propri o realizzati da altre Onlus.

### **Articolo 3** **Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità. E'



espressamente escluso che la partecipazione alla vita associativa abbia natura temporanea o parziale.

2. L'Associazione è costituita da soci:

- Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno affrontato il finanziamento per la costituzione stessa;
- Ordinari: gli enti e le persone fisiche, italiani o stranieri, ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, a norma del successivo punto 4.
- Sostenitori: gli enti e le persone fisiche che ne facciano richiesta e che versino annualmente, oltre la quota associativa ordinaria, un contributo straordinario;
- Onorari: gli enti e le persone fisiche che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso particolari servizi all'Associazione.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i soci maggiorenni, capaci ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione nonché alle Assemblee indette con facoltà di parola e diritto di voto qualunque sia l'argomento da trattare.

3. Eventuali aspiranti associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, possono presentare domanda di iscrizione, nella quale si impegnano ad accettare senza riserve il presente statuto nonché l'eventuale decisione di non ammissione da parte del Consiglio Direttivo il quale non sarà tenuto a dover rendere noto il motivo di non ammissione.

L'ammissione di nuovi aspiranti associati è infatti deliberata dal Consiglio Direttivo tenuto conto dei requisiti degli stessi nonché delle capacità, competenza e servizi che l'aspirante associato può apportare all'Associazione.

4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto ed all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e dalle decisioni prese dagli organi sociali e ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

5. Il numero degli associati è illimitato

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- \* dimissioni volontarie;
- \* decesso;
- \* decadenza;
- \* omessa effettuazione del versamento della quota associativa annuale;
- \* liquidazione volontaria o altre procedure che determinino la cessazione delle attività degli associati;
- \* persone giuridiche, ovvero esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; per le persone fisiche che dovessero associarsi, indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità, contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, o che offendano il decoro e l'onore dei singoli associati o dei componenti del Consiglio Direttivo, o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota annuale di associazione.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota versata.

#### **Articolo 4**

##### Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di partecipare attivamente alla vita associativa.

2. Gli associati hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.



3. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a rendere i servizi preventivamente concordati e decisi dall'assemblea.

## **Articolo 5**

### Organi

Sono organi dell' Associazione:

- \* Il Consiglio dei Saggi;
- \* L' Assemblea dei soci;
- \* Il Consiglio Direttivo, in seno al quale si nomineranno un Presidente ed un Segretario generale;
- \* Il Tesoriere;
- \* Il Collegio dei revisori dei Conti, ove nominato.

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

## **Articolo 6**

### Consiglio dei Saggi

Il Consiglio dei Saggi è formato dai soci fondatori. E' un organo permanente a carattere consultivo che vigila sul perseguimento delle finalità associative secondo i principi ispiratori dei soci fondatori, sulla moralità e riservatezza degli associati. Il Consiglio dei Saggi, salva la sovranità dell'Assemblea, ha potere di selezionare e sottoporre all'Assemblea dei soci i candidati al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7**

### Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. L' Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'Estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) - salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati.  
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati. Ricevuta tale richiesta il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro i successivi 15 giorni. In tal caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 16, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16
6. L'Assemblea è l'Organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il funzionamento della vita associativa, ad esclusione di quelle che competono al Consiglio Direttivo, e ha le seguenti attribuzioni:
  - \* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo



- \* eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- \* approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- \* delibera in merito alle variazioni dello Statuto;
- \* approvare il bilancio preventivo;
- \* approvare il bilancio consuntivo;
- \* approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- \* approvare l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli associati su proposta del Consiglio e sulla base dei fabbisogni finanziari dell'associazione;
- \* approvazione la missione e il piano strategico pluriennale;
- \* ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ed il Presidente intenda sottoporre.

## **Articolo 8**

### Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, anche non associati, numericamente determinati e nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero dall'Assemblea. Il Consiglio può altresì nominare come membri consultivi del Consiglio fino ad un massimo di tre esperti, privi di diritto di voto, con funzioni consultive sulle materie, sui Progetti o sugli Eventi organizzati dall'Associazione.
2. Il Consiglio è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto dalla legge o dal presente Statuto riservato in modo tassativo all'Assemblea. Il Consiglio in particolare:
  - \* provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
  - \* progetta e verifica lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  - \* elabora e sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
  - \* delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività dell'Associazione;
  - \* assume personale dipendente o a progetto o a collaborazione professionale, stipula contratti d'opera o di fornitura di servizi con terzi
3. Il Consiglio, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, potrà delegare, nei limiti sopra esposti, tutto o parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, se nominato, e/o al Segretario Generale, individuando i poteri delegati e le relative modalità di esercizio.
4. Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo dal Vicepresidente, se nominato o dal Segretario Generale.
6. Le riunioni sono convocate dal Segretario Generale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) - salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.
7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Ricevuta tale richiesta, il Segretario generale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro i successivi 10 giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro venti giorni dalla convocazione.
8. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.



9. Il Consiglio potrà istituire organismi composti da esperti con funzioni di consulenza e assistenza in relazione al perseguimento delle attività sociali, all'ideazione di Eventi, a progetti di comunicazione o ad altre materie di interesse sociale.

10. Il Consiglio ha altresì le responsabilità di definire la missione dell'Associazione, insieme al Consiglio dei Saggi, da sottoporre all'Assemblea.

## **Articolo 9**

### Presidente

1. Il Presidente è nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.
3. Qualora il Presidente assumesse in proprio provvedimenti di competenza del Consiglio, li sottoporrà a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Segretario Generale o dal componente del Consiglio più anziano di età.

## **Articolo 10**

### Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e ha le seguenti attribuzioni, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli attribuiti dal Consiglio:
  - \* convoca le riunioni del Consiglio;
  - \* dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  - \* provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - \* provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - \* è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - \* predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
  - \* provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - \* provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
  - \* coadiuva il Presidente nei limiti delle deleghe conferitegli dal Presidente stesso.

## **Articolo 11**

### Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
2. Un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea possono sovrintendere ed aiutare il Tesoriere laddove richiesto.
3. Il Tesoriere oltre a svolgere le attività che potranno essere specificamente attribuite dall'assemblea, controlla



l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili. Il Collegio, ovvero suoi componenti, potrà procedere in qualunque momento ad atti di ispezione, controllo e supporto.

4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto.

5. Il Tesoriere riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti gli associati.

6. Il Tesoriere, unitamente al Presidente, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente e del Tesoriere, formeranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale.

7. Al Tesoriere sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente, e su delega di quest'ultimo, alcuni dei poteri del Presidente stesso.

8. In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Tesoriere che del Presidente, i loro poteri, sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

## **Articolo 12**

### Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

## **Articolo 13**

### Risorse economiche

1. La gestione delle risorse all'interno dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza e di utilizzo finalizzato alla effettiva realizzazione dei singoli Progetti. A tal fine, il Consiglio adotterà le misure necessarie ed adeguate a garantire la non confondibilità tra le risorse associative, di provenienza dagli associati, necessarie a soddisfare le necessità operative dell'Associazione, e le risorse raccolte sotto forma di donazione in occasione di ogni singolo Evento.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da quote associative e contributi degli associati, in denaro o in natura e dal provento delle attività formative e degli Eventi organizzati. Tali fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio ed ogni operazione finanziaria su tali fondi è disposta con firma del Presidente e/o di procuratori individuati dal Consiglio. L'ammontare delle quote associative annuali a carico degli associati sarà stabilita dall'Assemblea in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 14.

Ogni ulteriore entrata, diversa dai contributi associativi annuali a carico degli associati di cui al comma precedente, conseguente alla realizzazione degli Eventi, quali ad esempio:

- \* contributi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma di privati;
- \* contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- \* contributi di organismi internazionali;
- \* donazioni e lasciti testamentari;
- \* introiti derivanti da convenzioni;



\* rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; non potrà in nessun modo confondersi con le risorse economiche di cui ai punti precedenti e verrà pertanto depositata su un conto corrente all'uopo acceso di volta in volta. Ogni operazione finanziaria su tali fondi sarà disposta con firma del Presidente e/o di un componente del Consiglio secondo le risultanze e le istruzioni del comitato di cui al precedente Articolo 2, comma 3, alla cui responsabilità tali risorse sono affidate.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà un liquidatore che provvederà alla devoluzione del patrimonio unicamente ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale purché dotate di personalità giuridica, in conformità a quanto indicato dall'assemblea.

#### **Articolo 14**

##### Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

2. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio, vengono deliberate le quote associative necessarie a soddisfare i fabbisogni finanziari atti alla ricostituzione del patrimonio originario di cui all'Articolo 13.2. In ipotesi di conferimenti in natura da parte di uno o più degli associati, degli stessi si terrà conto ai fini della determinazione delle singole quote associative dovute.

3. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

#### **Articolo 15**

##### Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché le erogazioni effettuate a favore dei terzi beneficiari.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### **Articolo 16**

##### Modifiche allo statuto e/o scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni conseguenti devono essere deliberate in assemblea straordinaria. A tal fine l'assemblea straordinaria è convocata con le modalità di cui all'Articolo 7 e si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con almeno metà degli associati più uno presenti in proprio o per delega. Ove anche in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria non fosse validamente costituita, la stessa potrà essere nuovamente convocata, in terza convocazione, in data successiva di almeno trenta giorni di calendario rispetto alla seconda convocazione. In terza convocazione l'assemblea straordinaria si intenderà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aderenti all'associazione se riguardano modifiche allo Statuto e con il voto favorevole di tre quarti degli associati se riguardano lo scioglimento dell'Associazione.





## **Articolo 17**

### Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

## **Articolo 18**

### Requisiti di Onorabilità ed Indipendenza

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente Statuto.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza della carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'Associazione stessa.

## **Articolo 19**

### Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici e privati per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni.